

**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 64 del 29/12/2020	OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, - Ricognizione partecipazioni possedute
-------------------------	---

L'anno duemila venti, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 20,00 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 10 549 del 14 dicembre 2020, e successiva integrazione nota prot. n. 10.659 del 16 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	presente	
2	Giambartino	Teresa Antonella	presente	
3	Ferraro	Giovanna	presente	
4	Messina	Massimo Calogero		assente
5	Traina Tito	Calogero	presente	
6	Di Maggio	Rosangela	presente	
7	Infantone	Giovanna	presente	
8	Favata	Milena	presente	
9	Presti	Salvatore	presente	
10	Ferlita	Calogero	presente	
11	Reina	Clotilde Maria	presente	
12	Pizzo	Gianluca	presente	
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 11	Totale assenti: 1

La seduta si svolge a porte aperte, con limitazioni all'accesso del pubblico e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID - 19.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco Francesco Cacciatore, il Vice Sindaco Teresa Antonella Giambartino, che è anche Consigliere comunale, l'Assessore Giovanna Ferraro, che è anche Consigliere comunale, l'Assessore Ignazio Schillaci e l'Assessore Alberto Madonia

Sono presenti, altresì, la Dr.ssa Anna Rita Gagliano, Responsabile dell'Area finanziaria, e la Dott.ssa Giovanna Perconti, Responsabile dell'Ufficio tributi e Responsabile della comunicazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Si dà atto che a inizio di seduta sono stati designati **scrutatori** i Consiglieri Di Maggio Rosangela, Milena Favata e Clotilde Maria Reina.

Il **Presidente** avvia la trattazione dell'argomento e illustra la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, evidenziando, tra l'altro, che per mero rifiuto è stato indicato che la società SOGEIR GIS era posseduta dalla società SOGEIR in liquidazione s.p.a. mentre, in realtà, a seguito dell'acquisizione delle quote sociali, è una società a partecipazione indiretta dei Comuni dell'ATO 11, posseduta dalla S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest.

Osserva che, per il resto, la proposta di deliberazione oggi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale è simile a quella dell'anno scorso.

Su apposita sollecitazione del Consigliere Presti, chiarisce che la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Santo Stefano Quisquina, come pure quelle degli altri Comuni dell'ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, è stata adottata per consentire l'acquisizione delle quote da parte della società S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest.

Ribadisce che per il Comune si tratta sempre di una partecipazione indiretta; prima si trattava di una partecipazione indiretta dei vari Comuni per il tramite della società SOGEIR in liquidazione s.p.a. mentre oggi è una partecipazione indiretta per il tramite della predetta S.R.R.

A questo punto, il **Presidente** sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, - Ricognizione partecipazioni possedute*".

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 11 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Ferlita, Reina, Pizzo e Presti),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari,

n. 1 assente: Messina.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, - Ricognizione partecipazioni possedute";

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere espresso dal Revisore dei conti, allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

udito l'intervento del Consigliere Presti;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, - Ricognizione partecipazioni possedute", con la narrativa, le motivazioni ed il seguente dispositivo:

- DI APPROVARE la razionalizzazione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina;

- DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni;

- DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- che la deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l'esito della ricognizione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

- che copia della deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del Testo Unico delle Società Partecipate e dall'art. 21, del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Successivamente, il Presidente, considerato che bisogna rispettare il termine del 31 dicembre, propone di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 11 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Ferlita, Reina, Pizzo e Presti),

Stampa del Comune di Santo Stefano Quisquina con data 29/12/2020 e firma illeggibile.

- n. 0 astenuti;
- n. 0 contrari,
- n. 1 assente: Messina.

## IL CONSIGLIO COMUNALE


- ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;
- visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;
- visto il vigente Statuto comunale;
- visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

### DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire si passa al successivo punto iscritto nell'ordine del giorno.



# COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazione possedute.

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ,

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto, sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art, 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FRANCESCO MARI)  
M

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale ed esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: . I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08/1/2017, con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvato con atto n. 8/20/05;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 30/12/2019 con la quale si è proceduto alla ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCO PRO  
A

**CONSIDERATO** che il rapporto tra i costi derivanti dalle quote associative annuali, a carico del Comune di Santo Stefano Quisquina, ed i benefici economici e i ritorni di interesse generale derivanti dalle partecipazioni societarie sopra richiamate è positivo;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44191 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U. EE.LL - approvato con il D.LgS. 267/2000 e s.m.i.; **VISTO** il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs.118/2011 come modificato con D.Lgs. 12612014; **VISTO** L'O.R.EE.LL;


**VISTO** il Regolamento di contabilità vigente;

**VISTO** l'art. 239 comma 1 lettera b) n.3 del d.lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con L.R. 48/91;

### **PROPONE**

1. **DI APPROVARE** la razionalizzazione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina, come da allegato "A" (Relazione Tecnica) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato A del Piano;
3. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'alt. 17,D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'atto 21, Decreto correttivo;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.lgs. n. 367/2000.



Il Sindaco


Francesco Gacciatore

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Francesco Fico)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA  
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 21.12.22



Il Responsabile del Settore

*Edue Rho Goffa*

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere *Edue Rho Goffa*

Santo Stefano Quisquina, 21.12.22



Il Responsabile del Settore Finanziario

*Edue Rho Goffa*



## ALLEGATO A

### ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Quisquina Ambiente s.r.l.
2. S.M.A.P. s.p.a.
3. SO.Ge.I.R. Ato AGi SpA in liquidazione
4. SRR Ato 11 Agrigento Ovest ari
5. Sogeir Gestorie Impianto Smaltimento SpA

### VALUTAZIONI E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

#### Quisquina Ambiente s.r.l

E' una società uni personale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico di esclusiva proprietà del Comune di Santo Stefano Quisquina, costituita con atto pubblico in data 18/04/2015, registrato al repertorio n. 2086/1T di Agrigento. Ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale. (Vedi art. 4 dello Statuto della Società).

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 0.175/2016, e rientra nell'ambito della tipologia di cui all'art. A, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti] funzionali ai servizi medesimi).

#### S.M.A.P. s.p.a.

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani s.p.a. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale. Il Comune di Santo Stefano Quisquina, con propria deliberazione consiliare, aderisce, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Casteltermeni, Cianciana, Lucca Sicula; Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini; San' Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, che sarebbe stata denominata, appunto, l'Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo - Platani. Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammonta a £. 355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di £. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65.

IL SEGRETARIO COM. M.  
FRANCESCO PRO  
[Firma]

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una quota, di partecipazione pari al 8,45%. Nell'arco di questi anni la S.M.A.P. S.p.a. gestisce:

- 1) Il Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani, approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001;
- 2) Il Patto Territoriale per l'Agricoltura, approvato con decreto ministeriale n. 2517 dell'11/05/2001;
- 3) il Piano Integrato Territoriale n. 23 (P.I.T.) "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino", con il riconoscimento di Ufficio Unico per la gestione delle iniziative comprese nel progetto P.I.T. n. 23 da parte della Regione Sicilia. La S.M.A.P. S.p.A., quale soggetto rappresentante di tredici Comuni, individua dei precisi obiettivi da raggiungere, a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Obiettivi che sono realizzabili con l'effettiva funzionalità della S.M.A.P. S.p.A. e la disponibilità di finanziamenti comunitari.

Specificatamente:

- distretti produttivi caseari;
- distretti turistici;
- premialità PIT n. 23;
- risorse non utilizzate patto territoriale generalista.

#### **SO.Ge.I.R. Ato AG1 SpA in liquidazione**

La partecipazione del Comune di Santo Stefano Quisquina nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, avente sede legale a Sciacca (AG), "è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 488 dell'11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997, articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n. 9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. Detiene il 3,78% si dà atto che trattasi di società a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula), svolge attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La società ha avuto per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. A del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).


La società in questione è stata posta in liquidazione in forza dell'art. 19, comma 1, della Legge Regionale 08.04.2010 n. 9. Si è in attesa della chiusura della liquidazione.

#### **SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl**

La partecipazione nella società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11-Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della LR. n. 9/2010 la S.R.R., tra/altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Francesco Piro)



l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n. 11-Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

### **Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA**

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del D.lgs. n. 153/2006, l'art. 7 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% da SRR Ato 11 e costituita per la Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U

Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Ciacciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).

### conclusioni

Per le società partecipate al 31 dicembre 2019 e sopraelencate, la partecipazione, almeno per 4 su 5, è obbligatoria per legge.

Nel caso della S.M.A.P. s.p.a. – come dimostrato da vari finanziamenti erogati da U.E., Stato e Regione Sicilia a beneficio di imprese operanti nel territorio (Patti territoriali, PIST, PISU) - hanno un impatto immediato sulla Collettività locale e non possono essere svolte in modo più efficace da altre formule organizzative.

In ogni caso ad, nessuno dei criteri elaborati dal legislatore, depone nel senso della dismissione della partecipazione. Né è possibile ipotizzare serie misure di risparmio dei costi di funzionamento.

Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

IL SEGRETARIO GIOVANNI MARINO  
Francesco Pilo



## Comune di S.Stefano Quisquina

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto  
"Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione  
partecipazioni possedute"

L'Organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto  
"Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione  
partecipazioni possedute".

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art. 4 e art.20 del T.U.S.P.;

Rilevato che ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento  
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni;

Visto l'allegato A;


Visto i pareri favorevoli dei responsabili del settore;


Visto il Regolamento di contabilità;

### ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale di revisione ordinaria delle  
partecipazioni art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute

Il Revisore dei Conti  
dott. Silvano Bonafede



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco  


Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ing. Enzo Pietro Ciccio Cucchina

*[Handwritten signature of Enzo Pietro Ciccio Cucchina]*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Ins. Teresa Antonella Giambartino

*[Handwritten signature of Teresa Antonella Giambartino]*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Piro

*[Handwritten signature of Francesco Piro]*

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) nelle seguenti sezioni:

**per estratto** nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

**integralmente** nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "\_\_\_\_\_".

Il Responsabile della pubblicazione \_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami. Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Francesco Piro)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.12.2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).


Santo Stefano Quisquina, li 29.12.2020

		Il segretario comunale (Francesco Piro)
--	--	--

*[Handwritten signature of Francesco Piro]*

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 13/01/2021



Il Funzionario

*[Handwritten signature]*